



Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro

Il Giudice,

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

per la discussione della causa l'udienza del 12/04/2024 alle ore 09:00, avvertendo la parte convenuta che, per non incorrere nelle decadenze di legge, ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o .msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE alla data della notifica.

AUTORIZZA

la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del MIUR.

letto l'art. 127 ter c.p.c.,

osservato che l'udienza per la natura della controversia non richiede la presenza delle parti,

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze, conclusioni e le eventuali determinazioni dei clienti in relazione ad una possibile soluzione conciliativa;

INVITA



le parti a depositare, sino a cinque giorni prima dell'udienza, coincise note, con espresso consenso a tale modalità di trattazione dell'udienza e avendo cura di riportare la dizione "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" per essere riconoscibili dalla cancelleria e celermente scaricate.

INVITA

parte ricorrente, qualora parte convenuta non sia costituita, a depositare copia del ricorso notificato completo dell'avviso di ricevimento e dell'attestazione di conformità nel caso di notifica cartacea. Nel caso di notifica telematica, ricorda alle parti che è necessario depositare i file telematici attestanti l'avvenuta notifica;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il mancato deposito delle "note scritte" sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza ai sensi degli artt. 309 e 127 ter c. 4 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Bergamo, 12/02/2024

Il Giudice
Giulia Bertolino

